

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 202)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Aumento del Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi

ONOREVOLI SENATORI. — Il fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), stabilito inizialmente in 30 miliardi di lire con la legge istitutiva 10 febbraio 1953, n. 136 — successivamente accresciuto di lire 6,9 miliardi per effetto del conferimento degli utili di esercizio previsto dalla citata legge istitutiva — è stato progressivamente portato a lire 311,9 miliardi ed è in corso un ulteriore apporto — disposto con la legge 5 febbraio 1968, n. 113 — di 256 miliardi, ripartito in cinque esercizi dal 1968 al 1972.

Tale aumento doveva servire per fronteggiare un piano di investimenti lordi fissi di 950 miliardi relativo al quinquennio 1968-1972. Senonchè, in un prosieguo di tempo, si è stimato opportuno incrementare gli investimenti a carattere propulsivo dell'ENI in considerazione anche delle necessità connesse alla politica della congiun-

tura, comprendendo il 1973 nel piano di investimenti.

Gli investimenti complessivi risultanti da tale adeguamento del piano ENI alle nuove esigenze ammontano nel complesso a 2.021 miliardi, di cui 260 miliardi nel 1968 e 1.761 miliardi nel 1969-1973. Rispetto al piano originario si ha, quindi, un investimento aggiuntivo di 1.071 miliardi.

La lievitazione degli investimenti ed il loro scorrimento fino al 1973 impongono, però, di integrare l'apporto già deciso con la legge n. 113. E ciò allo scopo di assicurare un rapporto di base fra investimenti e fondo di dotazione nella misura del 20 per cento che, come è noto, viene considerato anche dalla Corte dei conti indispensabile per la stabilità e la sicurezza finanziaria dell'ENI, mentre, a seguito degli investimenti aggiuntivi, il rapporto suddetto si aggira sul 16 per cento.

È inoltre doveroso sottolineare che i recenti lusinghieri ritrovamenti di idrocarburi pongono l'Ente nella necessità di intensificare l'attività di perforazione e di estrazione, al fine di accorciare i tempi della messa in produzione dei giacimenti rinvenuti.

Parimenti è da osservare che rilevanti appaiono gli impegni assunti dall'ENI nel campo della distribuzione del metano con un incremento del 70 per cento delle condotte di gas.

L'ulteriore aumento del fondo di dotazione dell'ENI che si stima necessario disporre è di 211 miliardi di lire suddiviso in quattro esercizi a partire dal 1969.

Questa ripartizione del nuovo apporto consentirà all'ENI, alla scadenza del pros-

simo quinquennio, di portare il suo fondo di dotazione a 778,9 miliardi di lire di fronte a 3.895 miliardi di lire di investimenti con un rapporto percentuale fra fondo di dotazione ed immobilizzazioni tecniche del 20 per cento.

Alle esigenze sopraindicate è ispirato il disegno di legge in esame, con cui si dispone, appunto, l'aumento del fondo di dotazione di lire 211 miliardi, ripartito in quattro esercizi dal 1969 al 1972. La spesa relativa sarà fronteggiata mediante l'assunzione, da parte del Tesoro, di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per un ricavo netto di pari importo. Viene seguita, quindi, la stessa procedura adottata per il precedente aumento del fondo di dotazione di cui alla legge 5 febbraio 1968, n. 311.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 211 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con la legge 10 febbraio 1953, n. 136.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 56 miliardi nell'esercizio 1969, per lire 55 miliardi nell'esercizio 1970 e per lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972.

Art. 2.

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza del ricavo netto di lire 56 miliardi per l'esercizio 1969, di lire 55 miliardi per l'esercizio 1970 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1969, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1970.

Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1970 al 1972 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi dal 1969 al 1972.